I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 912/79 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1979

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni e fissa la compensazione finanziaria per questi prodotti per il mese di giugno 1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/78 (4), ha prorogato fino alla fine della campagna 1978/1979 il beneficio della compensazione finanziaria per la commercializzazione dei limoni ;

considerando che le misure di cui sopra hanno favorito la commercializzazione dei prodotti di migliore qualità ; che è opportuno intensificare questa tendenza, mantenendo tali misure nella prossima campagna ; che, di conseguenza, occorre evitare di prendere in considerazione nel calcolo del prezzo di riferimento per i limoni, le spese di trasporto definite dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79 (6) ;

considerando che, in mancanza di una decisione per l'insieme della campagna 1979/1980 e al fine di garantire la continuità, occorre adottare una misura per il mese di giugno 1979 ; che l'importo della compensazione finanziaria valido per tale mese deve essere fissato in conformità dei criteri stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69 ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune (7), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2511/69, la data del 1° giugno 1979 è sostituita da quella del 1° luglio 1979.

Articolo 2

All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la data del 31 maggio 1979 è sostituita da quella del 30 giugno 1979.

Articolo 3

Per il mese di giugno 1979, l'importo della compensazione finanziaria per i limoni delle categorie di qualità Extra e I è fissato a 6,58 ECU per 100 kg netti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) Parere reso il 12/16. 3. 1979 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 4/5. 4. 1979 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1
(4) Gu n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 13.
(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE